

amministrazione è determinata dall'art. 8 del R. D. L. 29 aprile 1923 n° 966, il quale dispone:

"Il Consiglio di amministrazione delibera:

- 1- sulle proposte di modifica dello Statuto;
- 2)- sulla istituzione di sedi, uffici ed agenzie;
- 3)- sugli schemi di tariffe dei premi per le singole forme di assicurazione e sui relativi tipi di polizze;
- 4)- sulle proposte di contratti collettivi di assicurazione;
- 5)- sulla concessione di portafogli di assicurazione, sui trattati di riassicurazione e su altri eventuali accordi con Imprese di assicurazione;
- 6)- sui regolamenti interni di amministrazione e sui capitoli delle Agenzie;
- 7)- sulla gestione e l'impiego dei fondi;
- 8)- sulle eventuali norme per la partecipazione agli utili degli assicurati e di Enti produttori;